RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 31

Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense

La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualita' delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-31-esercizio-della-professione-revisione-degli-albi-degli-elenchi-e-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it